PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 8

Trattamento economico

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sara' definito dal. la legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'art. 1. La legge, fermo restando quanto disposto dal comma ottavo dell'art. 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari. Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sara' definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1 giugno 1977 e con decorrenza economica dal 1 ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalita' dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70% di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio piu' favorevole. I professori associati gia' incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile. Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'art. 12, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato. In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70% di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale gia' previsto per l'assistente di ruolo. Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle universita', per il personale non docente delle universita', delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sara' basato sul

concetto di qualifica funzionale e si articolera' in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalita', di accertamento delle mansioni, responsabilita' ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli. Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sara' rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalita' degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, stabilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data del presente decreto. Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo. Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverra' nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni. Il trattamento economico verra' determinato con le modalita' previste dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avra' decorrenza ai fini giuridici dal 1 gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1 gennaio 1978. Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovra' essere previsto, compatibilmente con le norme relative alle dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agilibita' delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potra' prevedere un'articolazione del lavoro su piu' turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio. Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le universita' e gli istituti superiori, e' inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-8-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it